Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare n 57/18

SENTENZA n. 15/19

Il Tribunale Federale dell'ACI, composto dai Signori:

- Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Cons. Roberto Bucchi (componente)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente - estensore)
- Avv. Giuseppe Violante (Componente)

nella seduta del 28 marzo 2019 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Andrea Da Lozzo (lic. Conc/cond n. 344846).

FATTO

A seguito del procedimento n. 41/18 la Procura federale deferiva a questo Organo il licenziato Andrea Da Lozzo (lic. Conc/cond. N. 344846) per violazione degli artt. 7, 8.1, 218 con riferimento all'art 133 RSN chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di mesi 2 e l'ammenda di € 500,00.

Tale richiesta veniva formulata a seguito della segnalazione inviata dal CT presente alle verifiche del 2° rally Day Castiglione Torinese del 24 novembre 2018 il quale aveva esternato dubbi circa la veridicità del certificato del serbatoio di sicurezza.

Pertanto il Collegio dei CCSS, dopo aver ammesso il concorrente sub judice e dopo aver verificato la non autenticità del certificato del serbatoio (acquisendo anche una nota dalla MERIN presunta costruttrice), ha escluso dalla manifestazione il Da Lozzo ed ha trasmesso gli atti alla Procura Federale.

Il Da Lozzo, pur ammettendo la propria responsabilità, si è difeso affermando che riteneva di aver ricevuto una vettura pienamente conforme.

All'udienza la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento insistendo per l'applicazione della pena richiesta ed opponendosi alla sospensione condizionale della pena.

Automobile Club d'Italia
SPORT

DIRITTO

I fatti sono ampiamente provati oltre che ammessi dallo stesso Da Lozzo.

Tuttavia il complessivo quadro probatorio induce il Collegio ad una diversa qualificazione del fatto riportandolo all'interno dell'art. 90 RNS, quindi addebitando al Da Lozzo certamente una responsabilità oggettiva che, comunque, non affievolisce la gravità della fattispecie dal momento che trattasi di questione riguardante la sicurezza.

Difatti non può affatto escludersi che il Da Lozzo sia stato ingannato egli stesso dal momento che lo stesso Commissario Tecnico, notoriamente di esperienza, ha avuto dubbi che ha risolto solo dopo aver interrogato la Ditta costruttrice il serbatoio.

Tuttavia ciò non fa venir meno la responsabilità oggettiva del Da Lozzo il quale deve comunque rispondere dell'addebito.

Pertanto il Da Lozzo va ritenuto responsabile e condannato alla sanzione così come richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Andrea Da Lozzo (lic. Conc/cond n. 344846) responsabile delle infrazioni ascrittegli e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per mesi due (2) e dell'ammenda di € 500.00.

Roma, 28.03.2019

IL PRESIDENTE
Pres. Salvatore Giacchetti

IL RELATORE
Avv. Francesco de Beaumont